

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BB.2012.64

Decisione del 30 luglio 2012
Corte dei reclami penali

Composizione

Giudice penale federale Tito Ponti, Giudice unico
Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

Avv. A.,

Ricorrente

contro

MINISTERO PUBBLICO DELLA CONFEDERAZIONE,

Controparte

Oggetto

Retribuzione del difensore d'ufficio (art. 135 cpv. 3 CPP)

Fatti:

- A.** A seguito di una richiesta di informazioni del 17 settembre 2002 inoltrata dalla Direzione Nazionale Antimafia di Roma, basata sulla indagini condotte dai colleghi di Catanzaro in merito ad un traffico di sostanze stupefacenti orchestrato da una cosca di stampo n'dranghetistico di Mesoraca, in data 19 dicembre 2002 il Ministero pubblico della Confederazione (in seguito: MPC) ha avviato un procedimento penale nei confronti di B. e C. per titolo di organizzazione criminale ai sensi dell'art. 260^{ter} CP, infrazione aggravata alla legge federale sugli stupefacenti ai sensi dell'art. 19 cifra 1 e 2 LStup e riciclaggio di denaro giusta l'art. 305^{bis} CP, indagine poi estesa nel corso dell'attività investigativa ad altre persone, tra cui D., ed ad ulteriori reati.
- B.** Nell'ambito del suddetto procedimento, l'8 luglio 2009 l'avv. A. è stato designato dall'allora Ufficio dei giudici istruttori federali (in seguito: UGI) quale difensore d'ufficio di D., accusato di aggressione ai sensi dell'art. 134 CP e di coazione giusta l'art. 181 CP (act. 1.3).
- C.** Il 5 ottobre 2011 il MPC ha emesso un decreto di abbandono nei confronti del predetto, motivato con l'intervenuta prescrizione della presunta aggressione e con l'insufficienza di prove per il reato di coazione (act. 1.6).
- D.** Con scritto del 12 gennaio 2012 l'avv. A. ha trasmesso la sua nota d'onorario finale al MPC, a chiusura del mandato conferitogli dall'UGI.
- E.** Interpretando lo scritto di cui sopra quale richiesta d'indennizzo ai sensi dell'art. 429 CPP, il MPC, con decreto del 5 aprile 2012, ha respinto la medesima.
- F.** In data 19 aprile 2012 l'avv. A., dopo aver precisato che il suo scritto del 12 gennaio precedente non costituiva una richiesta d'indennizzo giusta l'art. 429 CPP, ha ripostulato il pagamento della sua nota d'onorario relativa al periodo dal 10 luglio 2009 al 12 gennaio 2012, ammontante a fr. 4'177.50 (IVA compresa).
- G.** Con decreto del 4 maggio 2012 il MPC ha parzialmente accolto la richiesta di pagamento dell'onorario di cui sopra, fissando la parcella dell'avv. A. a fr. 2'241.-- (IVA compresa).

- H. Con reclamo del 16 maggio 2012 l'avv. A. è insorto contro la suddetta decisione dinanzi alla Corte dei reclami del Tribunale penale federale, postulando, in via principale, l'annullamento del decreto impugnato ed il riconoscimento di un onorario di fr. 2'856.80 (12.42 ore x fr. 230.--) oltre a fr. 769.05 per spese, più IVA. A titolo subordinato, egli chiede che il decreto avverso sia annullato e la causa rinviata al MPC affinché emani una nuova decisione debitamente motivata.
- I. Con osservazioni del 30 maggio 2012 il MPC ha postulato la reiezione del gravame, nella misura della sua ammissibilità. Nella sua replica del 6 giugno 2012 il reclamante ha ribadito le conclusioni presentate in sede di reclamo, presentando inoltre una nota d'onorario di fr. 1'686.20 (IVA compresa) relativa alla presente procedura. Il MPC ha rinunciato a duplicare.

Diritto:

- 1.
- 1.1 In virtù dell'art. 393 cpv. 1 lett. a CPP e 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (LOAP; RS 173.71) in relazione con l'art. 19 cpv. 1 del regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (ROTPF; RS 173.713.161), la Corte dei reclami penali giudica i gravami contro le decisioni e gli atti procedurali del pubblico ministero. L'art. 135 cpv. 3 lett. a CPP prevede che in materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre reclamo alla giurisdizione di reclamo contro la decisione del pubblico ministero o del tribunale di primo grado. Trattandosi di un reclamo contro una conseguenza economica accessoria di una decisione, e non superando il valore litigioso i 5000.- franchi, questo è deciso dal giudice unico in conformità all'art. 395 lett. b CPP.
- 1.2 Il Tribunale penale federale, analogamente al Tribunale federale, esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli sono sottoposti senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (v. DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 361 consid. 1, 131 II 571 consid. 1).
- 1.3 Interposto tempestivamente contro la sopraccitata decisione relativa alla retribuzione del difensore d'ufficio, il reclamo è ricevibile sotto il profilo

dell'art. 396 cpv. 1 CPP. La legittimazione del reclamante, destinatario della decisione impugnata, è pacifica (v. art. 382 cpv. 1 CPP).

2. Il reclamante contesta la riduzione dell'importo della sua nota d'onorario del 12 gennaio 2012 ad opera del MPC. Egli sostiene che quest'ultimo avrebbe defalcato in maniera del tutto arbitraria ed immotivata il dispendio delle ore relativo ad alcune prestazioni da lui fornite. Parimenti censurata è la correzione al ribasso delle spese da lui esposte.
- 2.1 Il difensore d'ufficio nominato nell'ambito di un procedimento federale è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione. Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento (art. 135 cpv. 1 e 2 CPP). Le spese di patrocinio comprendono l'onorario e le spese indispensabili, segnatamente quelle di trasferta, di vitto e di alloggio, nonché le spese postali e telefoniche (art. 11 cpv. 1 del regolamento sulle spese, emolumenti, ripetibili e indennità della procedura penale federale [RSPPF; RS 173.713.162]). L'onorario è fissato secondo il tempo, comprovato e necessario, impiegato dall'avvocato per la causa e necessario alla difesa della parte rappresentata. L'indennità oraria ammonta almeno a 200 e al massimo a 300 franchi (art. 12 cpv. 1 RSPPF). Secondo la nuova prassi della Corte dei reclami penali del TPF, se il caso non presenta difficoltà particolari, la tariffa oraria applicata ammonta a fr. 230.-- (v. sentenze del Tribunale penale federale BB.2012.2 del 1° marzo 2012, consid. 6.2). Le spese sono rimborsate secondo i costi effettivi (art. 13 cpv. 1 RSPPF). Nei casi in cui la retribuzione del difensore d'ufficio concerne un periodo a cavallo del 1° gennaio 2011, data dell'entrata in vigore del CPP, può essere applicato il nuovo diritto, visto che lo stesso non si differenzia sostanzialmente da quello precedentemente in vigore (cfr. a tal proposito NIKLAUS SCHMID, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], Zurigo/San Gallo 2010, n. 362, 365 e 375).
- 2.2 Il diritto di ottenere una decisione motivata è parte integrante del diritto di essere sentito e deriva a sua volta dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (sentenza del Tribunale federale 1P.57/2005 del 12 agosto 2005, consid. 2.3). La motivazione può essere considerata sufficiente allorquando l'interessato è messo in condizione di conoscere gli elementi essenziali su cui l'autorità si è fondata per emanare la propria decisione, potendo così contestarla con cognizione di causa presso l'autorità di ricorso (DTF 126 I 15 consid. 2a/aa pag. 17; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a). Il diritto di essere sentito è una garanzia di natura formale, la cui violazione comporta l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso sul merito. Secondo la giurisprudenza, una violazione non particolarmente grave del diritto di essere sentito può considerarsi sanata

allorquando la persona interessata ha la possibilità di esprimersi dinanzi ad un'istanza di ricorso/reclamo con libero potere di apprezzamento sui fatti e sul diritto. Tuttavia, ciò dovrebbe rimanere l'eccezione (DTF 130 II 530 consid. 7.3; 126 V consid. 2b; 124 V 180 consid. 4a).

2.3

2.3.1 Nella fattispecie, per quanto concerne l'onorario, il MPC ha affermato nel decreto impugnato che "nel dispendio delle ore relativo ad alcune prestazioni indicate nella nota d'onorario, si rileva che il calcolo esposto appare essere eccessivo e/o ingiustificato. In particolare: per l'attività di studio incarto vengono indicati complessivamente 10.50 ore, mentre si ritiene adeguato un dispendio di 7 ore; per l'attività di lettere, e-mail, telefonate con il cliente e le autorità, incontri con il cliente vengono indicati 1 ora e 15 minuti, mentre si ritiene adeguato un dispendio di 50 minuti" (v. act. 1.2 pag. 2). Il MPC rileva poi che per quanto concerne le spese "viene indicata complessivamente la somma di CHF 769.05 che comprendono i costi per le fotocopie e atti stampa di file, per i quali non viene indicato il numero delle pagine e il relativo costo per pagine, le spese postali, apertura incarto, e-mail, spese di cancelleria, telefono, mentre si ritiene adeguata una spesa forfettaria di CHF 350.--" (v. act. 1.2 pag. 2). Orbene, la motivazione fornita dal MPC a sostegno della riduzione dell'onorario non può essere ritenuta sufficiente. Non avendo l'autorità inquirente fornito nessun elemento circa i motivi della riduzione delle ore di lavoro legate all'onorario del reclamante, il diritto di essere sentito di quest'ultimo è stato violato. Ad ogni modo, non essendo grave, tale violazione è da considerarsi sanata nell'ambito della presente procedura di reclamo, in quanto l'insorgente ha potuto conoscere le motivazioni, anche se sommarie, alla base della decisione del MPC (v. act. 3, pag. 2-3) e prendere posizione sulle stesse nell'ambito dello scambio degli allegati effettuato dinanzi alla Corte dei reclami penali (v. in proposito la decisione del Tribunale penale federale BV.2005.16 del 24 ottobre 2005, consid. 4.3 con rinvii). Della suddetta violazione si terrà comunque conto nella fissazione della tassa di giustizia relativa alla presente procedura.

2.3.2 Per quanto concerne gli onorari esposti dal reclamante, questa Corte non ravvede nulla di anormale o abusivo nella nota del 12 gennaio 2012. Il reclamante ha esercitato il proprio mandato durante un periodo di quasi due anni e mezzo nell'ambito di un procedimento dall'incarto particolarmente voluminoso. Se è vero che non tutto l'incarto concerne la persona difesa dal reclamante, vi è comunque da considerare che quest'ultimo – che ovviamente, e a differenza del MPC, non ha una conoscenza completa dell'incarto e quindi degli atti esclusivamente legati ad altri imputati - ha dovuto consultare svariata documentazione, anche per determinarne l'eventuale pertinenza per la difesa del suo assistito. Le 12.5 ore di lavoro esposte nella suddetta nota vanno dunque confermate. In definitiva, constatato che il mandato esercitato non ha presentato particolari difficoltà giuridiche (v. anche act. 1 pag. 5), ciò che implica l'ap-

plicazione di una tariffa oraria di fr. 230.-- (v. supra consid. 2.1), l'onorario va fissato a fr. 2'856.80 (IVA compresa).

2.3.3 Neppure insolite o abusive appaiono le spese invocate dal reclamante, anche se il costo della singola fotocopia o della stampa di un singolo foglio, deve essere modificato da fr. 2.--, come preteso dal reclamante, a fr. 0.50 (v. art. 13 cpv. 2 lett. e RSPPF). Tenuto conto di quanto precede, l'importo per le fotocopie e la stampa di documenti ammonta a fr. 158.-- (fr. 86.50 + fr. 71.50). In totale, le spese ammontano a fr. 318.65 (IVA compresa).

2.3.4 In definitiva, l'importo della nota onorari e spese relativo al mandato espletato dal 10 luglio 2009 al 12 gennaio 2012 a favore di D. è fissato, IVA inclusa, a fr. 3'175.45 (fr. 2'856.80 + fr. 318.65).

2.4 Visto quanto precede, il reclamo è parzialmente accolto.

3. Giusta l'art. 428 cpv. 1, prima frase, CPP le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. La tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2 LOAP nonché 5 e 8 cpv. 1 RSPPF. Tenuto conto del grado di accoglimento del reclamo presentato (circa $\frac{1}{2}$) nonché della violazione del diritto di essere sentito sanata in questa sede (v. "supra", consid. 2.3.1), viene posta a carico dell'avv. A. una tassa di giustizia ridotta di fr. 300.--. Non essendosi avvalso del patrocinio di un legale, il reclamante non ha diritto alla corresponsione di ripetibili (v. art. 11 cpv. 1 RSPPF applicabile in virtù del rinvio di cui all'art. 10 RSPPF).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il reclamo è parzialmente accolto.
2. La tassa di giustizia ridotta di fr. 300.-- è posta a carico del reclamante.

Bellinzona, 31 luglio 2012

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico:

Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. A.
- Ministero pubblico della Confederazione

Informazione sui rimedi giuridici

Contro questa decisione non è dato alcun rimedio giuridico.